

Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Area della Parità Scolastica

Circolare n. 46
Prot. n.178

Roma, 24 aprile 2002

Oggetto: Legge n. 62 del 10 marzo 2000 - Contratti individuali di lavoro - Scuole paritarie. Applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera h) e comma 5.

L'articolo 1, comma 4, lettera h), della legge n. 62/2000, recante norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, prevede, tra i requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, la stipula di contratti individuali di lavoro nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore per il personale dirigente e insegnante che presta servizio presso le scuole in oggetto. Il comma 5, della succitata legge, prevede altresì la possibilità per dette scuole di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purchè fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero di ricorrere a contratti di prestazione d'opera in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.

Al riguardo sono sorti dei problemi interpretativi circa la portata applicativa dei due citati commi; in modo specifico si è posta la questione relativa alla concreta possibilità di applicare, in modo generalizzato, e dunque oltre il limite di un quarto delle prestazioni complessive prefigurato dal comma 5 dell'art. 1, L.62/2000, contratti di prestazione d'opera stipulati in conformità di contratti nazionali di lavoro per il personale docente con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La questione è stata sollevata - in sede di applicazione delle citate disposizioni - dall'Assessorato della Regione siciliana, il quale ha investito, a sua volta, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.

Attesa la rilevanza generale della materia trattata, del tutto peculiare nella sua accezione, e, soprattutto al fine di evitare l'applicazione nell'ambito del territorio nazionale di modalità non univoche, questa Direzione ha ritenuto opportuno acquisire in merito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che si è espressa sulla questione con parere n. 037231 del 17 aprile 2002.

Con tale parere, il menzionato Organo, ribadendo l'avviso dell'Avvocatura Distrettuale, si è pronunciato nel senso di precludere il riconoscimento della parità alle istituzioni non statali che per il reclutamento del personale docente ricorrono in modo generalizzato, e quindi oltre il limite di un quarto delle prestazioni complessive, a contratti "di prestazione d'opera intellettuale".

Invero l'Avvocatura Generale medesima, nel citato parere, "....ritiene assorbente e decisiva,la considerazione che il successivo comma quinto, della norma in esame, limita tassativamente ad "un quarto delle prestazioni complessive" la possibilità per le scuole paritarie di ricorrere (oltre che a prestazioni volontarie di personale docente) "anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti", pertanto ritiene ".....di escludere la possibilità che la condizione - prescritta dall'art.1, comma 4, lett.h), come requisito necessario ai fini del riconoscimento della "parità" alle scuole non statali - possa ritenersi realizzata in presenza di contratti di lavoro autonomo....." .

L'Avvocatura Generale, condividendo anche l'avviso delle Amministrazioni interessate, ribadisce che il 75% delle prestazioni di lavoro vanno ricondotte al rapporto di lavoro subordinato per due ordini di ragioni: il primo in quanto dal combinato disposto dei due citati commi, il quinto comma costituisce la species rispetto al genus previsto dal comma 4, lettera h); il secondo si ricava dall'esplicito riferimento al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore nella stipula dei contratti individuali di lavoro.

Inoltre, nell'ambito del "sistema nazionale d'istruzione" che le istituzioni paritarie vanno ora a comporre con le scuole statali, secondo l'esplicita previsione del comma 1 del medesimo art.1 L.n.62/2000, "la conclusione cui univocamente induce il tenore letterale delle disposizioni in esame trova piena conferma,.....,nella loro ratio, che è manifestamente quella del riconoscimento della parità alle sole istituzioni scolastiche che si avvalgono di insegnanti (e dirigenti) cui siano attribuite le medesime condizioni di stabilità del rapporto di lavoro (con gli oneri e le garanzie che ne conseguono, a tutela dell'interesse dei discenti, della corretta organizzazione scolastica e della libertà di insegnamento), proprie dei docenti delle scuole statali, condizioni che, all'evidenza non possono ritenersi sussistenti in presenza di contratti d'opera.....stipulati ai sensi degli artt.2222 e 2230 del codice civile".

Peraltro, la descritta soluzione interpretativa non esclude, sempre secondo l'avviso dell'Avvocatura, la

possibilità che i succitati contratti , possano trovare applicazione con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo che le scuole paritarie sono legittimate a costituire ai sensi del più volte citato art. 1, comma quinto, della legge n. 62/2000, nel limite di un quarto delle prestazioni complessive rese dal personale.

Tutto ciò premesso, alla luce del suddetto parere, si sottolinea l'importanza che i Direttori Generali in indirizzo verifichino, con un'attività di monitoraggio presso le scuole paritarie, nel rispetto dell'art. 1, comma 6, della legge n. 62/2000, la sussistenza dei requisiti suddetti e la permanenza degli stessi, in modo tale che con l'inizio del prossimo anno scolastico tutte le anzidette istituzioni, inserite nel sistema paritario, operino nel rispetto della normativa vigente nonché secondo la linea interpretativa espressa dall'Avvocatura Generale.

Per le scuole che abbiano già prodotto istanza di parità con decorrenza dall'a.s. 2002/2003 si segnala la necessità di tenere conto, nell'istruttoria delle relative domande, del citato parere.

La presente viene diffusa via Internet e tramite la rete Intranet di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio